

## TORNATA DELL' 11 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI

**Sommario.** — *Discussione del progetto di legge per la proroga delle facoltà accordate al Governo di decretare l'unione di più Comuni, e la disaggregazione delle loro frazioni — Obiezioni e istanze del Senatore Lauzi, cui rispondono il Senatore San Severino e il Ministro dell'Interno — Raccomandazioni del Senatore Ginori-Lisci — Avvertenze del Senatore San Severino — Replica del Senatore Lauzi e dichiarazione del Ministro dell'Interno — Spiegazioni del Senatore Ginori-Lisci — Appunti del Senatore Imperiali, a cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione dei 3 articoli del progetto di legge — Approvazione dei 5 articoli del progetto di legge per modificazioni alla legge 23 aprile 1865, N. 2252, relativa all'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa telegrafica — Osservazioni del Senatore Menabrea, a cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dei 3 articoli del progetto di legge, e della Tabella annessa — Interpellanza del Senatore Poggi sulle Biblioteche nazionali al Ministro della Pubblica Istruzione, e risposte di questo — Interpellanza del Senatore Scialoja al Ministro degli Affari Esteri, e risposta di questo — Discussione del progetto di legge sull'approvazione della Convenzione colla Società del telegrafo sottomarino — Domanda del Senatore Lauzi — Risposta del Ministro — Approvazione dei 2 articoli del progetto di legge — Approvazione dei 2 articoli del progetto di legge per la distribuzione delle acque del Canale Cavour — Discussione del progetto di legge per un'aggiunta alla classificazione delle strade nazionali in alcune province del Regno — Avvertenza del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dei 3 articoli del progetto di legge — Approvazione dei 3 articoli del progetto di legge per la rimessione in tempo dei militari di terra e di mare per invocare i benefici della legge 23 aprile 1865, N. 2247.*

La seduta è aperta alle 2 3/4.

Sono presenti tutti i Ministri.

Il Senatore, Segretario, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELLE FACOLTÀ ACCORDATE AL GOVERNO DI DECRETARE L'UNIONE DI PIÙ COMUNI E LA DISAGGREGAZIONE DELLE LORO FRAZIONI.**

(V. atti del Senato N. 50.)

**Presidente.** L'ordine del giorno porta pel primo la discussione del progetto di legge per la proroga delle facoltà accordate al Governo di decretare l'unione di più Comuni e la disaggregazione delle loro frazioni, del quale do lettura.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** È stato detto da alcuni che forse

le leggi del nuovo Regno d'Italia non furono sempre così appropriate ai bisogni, alle circostanze, perchè si è proceduto piuttosto per grandi principii e per regole generali, anzichè col minuto esame pratico; ed io credo che una simile osservazione possa anche farsi in riguardo delle facoltà che la legge comunale accorda al Governo di costringere alcuni Comuni, anche renitenti, a congiungersi in un solo Comune.

Io dichiaro fin d'ora che non intendo di fare opposizione a questo progetto di legge, e che perciò non voterò contro; ma, come al solito, vorrei richiamare l'attenzione del signor Ministro dell'Interno sulla gravità di questo potere accordato al Governo.

Avrà già veduto in pratica il signor Ministro che nei cinque anni decorsi dal 1865, durante i quali questa facoltà era accordata al potere esecutivo, ben pochi sono stati i casi in cui se ne sia verificata l'applicazione: al qual fatto, confrontato col gran numero di Comuni di piccola popolazione, indica già quali difficoltà si inframmettessero ad ottenere questo intento, astrattamente lodevole, di avere i Comuni con popolazione il più che sia possibile numerosa.

Che poi questo desiderio si ottenga facilitando, e dirò anche, promovendo la richiesta dei Comuni, sulla bontà di questa disposizione nessuno può muover dubbio. Già molte volte i Consigli provinciali ebbero ad opinare favorevolmente sull'unione di Comuni richiesta dai Comuni stessi, o almeno richiesta da alcuni e non assolutamente rifiutata dagli altri; la mia questione cade sul forzare i Comuni, unicamente perchè hanno una piccola popolazione, ad aggregarsi ad altri Comuni, benchè gli uni e gli altri contrarii a questa misura.

I Comuni hanno una radice forte, anzi, come si è formato il Comune più grande o più piccolo, più o meno popoloso, è cosa storica e non ammette spiegazione razionale; il Comune una volta formato è una famiglia; lo spirito di campanile, che, portato là dove si trattano i grandi interessi del paese, è una cosa sicuramente deplorabile ed inconveniente, è una verità nei singoli Comuni; obbligare i Comuni, che non vogliono, ad unirsi ad altri Comuni, è come se si obbligasse, per il miglior assetto economico, una famiglia ad unirsi ad un'altra famiglia; di qui nascono rancori, malcontento, facilità di dissenzioni, e di disaccordi.

Osserverò altresì che la legge ha una lacuna, giacchè non presenta come elemento per la riunione forzata dei Comuni che il riguardo alla popolazione; non prescrive, come elemento, la maggiore o minore ricchezza, cioè la maggiore o minore materia imponibile che il Comune presenta.

Ci sono dei Comuni piccoli e che appunto perchè piccoli, e perchè non hanno che una popolazione di 200 a 300 anime, ma però un'estensione di territorio di gran valore, possono adempiere tutti gli obblighi che la legge impone ai Comuni, e sostenere tutte le loro spese obbligatorie.

Al contrario, vi sono di quelli che formano una maggior popolazione ed hanno un catasto assai ristretto, senza risorse d'industrie e commercio, cosicchè difficilmente possono sopperire alle spese. In sostanza, a che cosa si riduce la riunione dei Comuni? Si riduce a questo, che se vi è un Comune che non può sostenere le spese obbligatorie, od almeno non ha qualche cosa di disponibile, anche per quelle spese che sarebbero però utili e desiderate, quantunque non obbligatorie, si cerca di aggregarlo ad un altro che esuberi di forze finanziarie, per cui tra i due si formi una entrata media che possa bastare ai bisogni di tutti.

Ho accennato brevissimamente questi inconvenienti per contrapporli in parte al vantaggio, che, come ho detto, astrattamente è innegabile, dell'esistenza dei grossi Comuni. Per la qual cosa, trattandosi unicamente di continuare una facoltà che già è stata in vigore per un certo numero di anni, io non ho intenzione di fare ostacolo alla legge; lo scopo di queste mie molte ristrette osservazioni si riduce a che il Governo, e specialmente il Ministro dell'Interno vada a rilento nell'approvare questa unione forzata dei Comuni, e non l'approvi se non quando sia ben accer-

tato che non vi sia stata violenza verso i Comuni e non abbia ad avvenire un danno morale nell'unione dei medesimi, che bilanci e superi il vantaggio economico.

**Senatore San Severino.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore San Severino.** Mi duole di dover fare alcune osservazioni per contrapporle a quelle del mio amico Lauzi. E anzitutto dirò che sebbene l'aggregazione dei Comuni possa portare alcuni dissesti, pure io la credo necessaria sotto molti aspetti.

Niuno ignora che ora si cerca dare ai Comuni una maggiore latitudine di potere, per toglierli di tutela ed emanciparli, facendoli maggiori; ma domando io: come è possibile che in piccoli Comuni, come sono molti in Lombardia e nelle vecchie province (non parlo delle altre parti d'Italia, dove i Comuni sono meglio assestati), ove, come in Lombardia, quasi la metà dei Comuni non conta 500 abitanti, e ve ne sono dieci, cioè ve ne erano, perchè alcuni sono già stati soppressi, che non raggiungevano il numero di cento, come è possibile, ripeto, trovare un personale atto per costituire le Giunte Municipali, i Consigli Comunali? In tali Comuni si è costretti ad accontentarsi di gente ignorante che siede in consiglio per giudicare e deliberare di cose che essa medesima non intende.

Anche rispetto alla Amministrazione, ognuno vede come i Comuni di 400 o 500 abitanti non possano sopportarne le spese, giacchè ora non si può già fare come si faceva una volta, avere cioè un Segretario il quale ordinariamente non aveva mai nulla a fare, perchè vi erano i Commissarii distrettuali che facevano tutto; ma dacchè l'Amministrazione è affidata ai Comuni, che devono tener conto degli atti civili, della contabilità, dell'archivio ecc., in questi Comuni piccoli, dico, non si trovano per lo più persone che possano sobbarcarsi a tali spese. Non dico che non vi possano essere circostanze particolari, soprattutto topografiche, in cui non sia possibile fare le riunioni; ma la maggior parte si possono riunire senza inconvenienti, e dalla aggregazione dei piccoli Comuni certamente si trarranno grandi vantaggi; ed io credo che sarà bene cercare questi vantaggi e distruggere quell'amore malinteso di campanile, quel falso principio di autonomia, che non può che guastare l'andamento delle Amministrazioni.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Se ho ben compreso, l'onor. Senatore Lauzi non si oppone all'approvazione di questo progetto di legge, ed anzi mi pare che abbia dichiarato che vi faceva adesione. Egli si è limitato a fare una raccomandazione, cioè a dire che il Governo non usi o non abusi della facoltà che gli è accordata di riunire forzatamente uno o più Comuni assieme, perchè la riunione forzata non può portare buoni

frutti, che anzi è di sovente causa di dissidii e di discordie nell'interno che non solo paralizzano, ma forse anche superano il vantaggio che dalla riunione si potrebbe trarre. Su ciò io sono lieto di dichiararmi pienamente d'accordo col Senatore Lauzi.

Le unioni violente di ogni genere e specie, certamente portano maggiore danno che vantaggio alla cosa pubblica, per conseguenza bisogna andare a rilento prima di imporle. Ma qui, o Signori, mi pare che la legge provveda sufficientemente onde impedire che abbiano luogo siffatte unioni violente, fatte malgrado serie opposizioni dei Comuni che si vogliono riunire.

Difatti che cosa dice l'art. 14 della legge comunale e provinciale? Il paragrafo 14 di questa legge suona così:

« Art. 14. I Comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali; che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per Decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

« In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto dall'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali. »

Dunque ben vede il Senato che dal complesso di queste disposizioni deriva che difficilmente il Governo può essere indotto a fare una riunione violenta di due o più Comuni in guisa da portare tante gravi conseguenze all'ordine interno dei Comuni stessi.

I Consigli provinciali, che sono chiamati a dare il loro avviso sulla esistenza delle condizioni richieste ad addivenire a queste unioni, è ben inteso che fanno sempre presente al Governo, ancorchè esistano queste condizioni; se per avventura non vi esistano certi fatti, certi dati, certe circostanze, che possano consigliare di non addivenire a queste riunioni, onde non averne, come diceva, più danno che vantaggio; ed il Governo non manca mai di tener conto di quelle considerazioni di un Corpo così autorevole come è appunto il Consiglio provinciale. Perciò io non credo che sieno avvenuti dei casi, nei quali abbiano avuto luogo queste riunioni malgrado le proteste insistenti fondate sopra valide ragioni di fatto da parte di alcuni di questi Comuni.

È beninteso poi che l'adesione spontanea o l'iniziativa non la prenderanno mai i Comuni, e ciò si comprende, perchè nemmeno i corpi morali amano suicidarsi, e quantunque possano esservi dei Comuni che conducano una vita stentata, pur nonostante generalmente la preferiscono alla perdita della propria autonomia. Qualche Comune si lagnerà: ma che faccia egli la proposta di riunirsi ad altro è cosa che assolutamente non si

può facilmente attendere. Fatta però la unione in generale i Comuni vi si adattano facilmente, perchè vedono che aumentandola la loro forza economica e materiale, possono più facilmente ottenere maggiori vantaggi; quindi dopo qualche tempo ogni lamento cessa, e l'unione si fa perfetta.

Ma non vi ha dubbio che il Governo quando sapesse che esistano quelle certe antipatie, che pur troppo quà e là possono esistere per precedenti e per reminiscenze storiche fra un Comune ed un altro, deve aver riguardo anche a questi fatti che potrebbero poi produrre nell'interno dei nuovi Comuni assai gravi inconvenienti.

Il fatto sta che le disposizioni di questi articoli di legge, applicate da tutti i Ministri con molta cautela, hanno già prodotto un risultato soddisfacente.

L'onorevole Lauzi osservava che fin qui veramente il numero dei Comuni aggregati è assai piccolo: ma prima di tutto osservo che relativamente al numero dei Comuni che oltrepassano una popolazione di 1500 abitanti, e credo che sia presso a poco di 3500, o 4000, certo il numero dei Comuni aggregati non è considerevole, ma tuttavia è un risultato di qualche importanza.

Noi abbiamo ottenuto in questo quinquennio, da che sono in vigore queste disposizioni di legge, la soppressione di 187 Comuni di una popolazione inferiore a 500 abitanti; di 159 di una popolazione dai 500 ai 1000 abitanti; e di 36 dai 100 ai 500 abitanti; eppoi si ebbero 17 Comuni soppressi che spontaneamente aderirono alla loro soppressione. In tutto 399 Comuni. Ma esistono presso il Ministero molte e molte pratiche a questo riguardo.

Tra le aggregazioni di frazioni di Comune, ossia il distacco di alcune frazioni di un Comune e la loro aggregazione ad un altro, e tra le aggregazioni di un Comune inferiore di una popolazione di 1500 abitanti ad un altro Comune, vi sono nè più nè meno di duemila pratiche in corso che procedono con lentezza, perchè appunto si richiede che tutte le parti e le autorità tutorie interessate possano esporre le loro ragioni. Cosicchè se noi dobbiamo giudicare dai risultati ottenuti, non vedo veramente un serio timore che il Governo tenti di abusare di queste facoltà; che anzi, come ho dichiarato già nell'altro ramo del Parlamento, e come oggi ho l'onore di rinnovare la dichiarazione, il Governo ammette la massima che non convenga di servirsi strettamente delle facoltà accordate coll'art. 14 al Governo, onde senza altri riguardi che quelli delle sole condizioni stabilite in questo articolo si possa addivenire in ogni caso ad aggregazione di Comuni, unicamente perchè la loro popolazione sia inferiore a 1500 abitanti, e che non abbiano mezzi sufficienti per potere sopperire a tutte le spese comunali. Il Governo considera anche le condizioni morali delle popolazioni ed i loro rapporti per far sì che da una unione forzata non possano sorgere maggiori inconvenienti che non siano i vantaggi materiali che si ripromettono.

Io spero di aver così dato una risposta appagante all'onor. Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola spetta ora al Senatore Ginori-Lischi.

Senatore **Ginori-Lischi**. Ho domandato la parola, non per oppormi all'adozione di questa legge. Questa legge mi pare anzi che possa produrre ottimi effetti. Le dichiarazioni che il signor Ministro ha testè fatte, mi hanno confortato a credere che il Governo sia nella intenzione di occuparsi seriamente per il miglior andamento dei Municipi, e soprattutto che voglia continuare a dare opera onde effettuare l'aggregazione di piccoli Municipi a Municipi considerevoli.

Ma affinché queste buonissime intenzioni del signor Ministro sieno secondate dagli interessati, occorre anzitutto assicurarsi che per la buona amministrazione comunale siano stabilite maggiori garanzie. Infatti, una delle grandi difficoltà che s'incontrano nell'aggregare un piccolo Municipio ad uno più vasto, è il timore della tirannia (mi servo di questa parola poichè non saprei trovarne una più adatta) colla quale dai capoluoghi sono amministrati gli interessi delle sezioni.

Ora, quando le sezioni, attualmente non abbastanza garantite dalla legge, vedranno meglio tutelati i proprii interessi, sono persuaso che non sorgeranno più opposizioni alle ottime intenzioni del sig. Ministro dell'Interno.

Però, debbo ancora aggiungere, che sarebbe cosa utile, onde le Amministrazioni municipali funzionassero meglio, che il sig. Ministro ponesse mano a correggere un difetto enorme della legge provinciale e comunale.

Quando si tratta di elezioni amministrative, tutti gli interessi hanno diritto di essere rappresentati.

Il nostro Codice, le nostre leggi ora, non solamente nelle successioni parificano le donne ai maschi, ma di più accordano loro la patria potestà e l'amministrazione dei beni dei loro figli minorenni. Secondo le leggi provinciali e municipali toscane, alle donne competeva il diritto di spedire alle sezioni elettorali le loro schede per la nomina degli amministratori del municipio. Ora, io non so come, quando si è creduto e dal Parlamento e dal Ministero di dare alle donne non solo il diritto di succedere a parti eguali con i maschi, ma ancora la patria potestà e l'amministrazione dei beni dei figli minorenni, io non so, dico, come in quell'occasione non siasi pensato a dar loro anche il diritto elettorale in materia amministrativa, e si privasse così una gran parte del possesso fondiario della rappresentanza nei Consigli comunali e provinciali.

I Consigli provinciali e comunali non sono Corpi politici, ma Corpi amministrativi in cui chi paga ha diritto di avere la sua influenza.

Io dirò di più, noi o Signori, Ministri e Senatori, siamo qui, facciamo il nostro dovere, siamo in quest'Aula nè possiamo dipartircene: se si facesse quest'oggi

l'elezione nei Municipi, tutti, o Signori, abbiamo qualche cosa al sole, ebbene da queste votazioni siamo esclusi, noi non possiamo nominare quelli che debbono amministrare i nostri interessi più vitali. Con qual diritto veniam noi privati di prendere parte alle elezioni municipali?

Eppure, noi certamente se siamo stati giudicati capaci di sedere qui nei Consigli della Nazione, dovremmo essere stimati capacissimi di sapere scegliere gli amministratori dei nostri Comuni. No, Signori, si è preferito dare nelle mani di chi paga meno gli interessi nostri nel Comune: si è detto: la libertà è rimedio a se stessa: niente affatto!

Quando voi date a chi ha meno la libertà di spendere quello che appartiene a chi ha più, non è questa una libertà che si possa da se stessa correggere.

Giacchè i signori Ministri hanno avuto il buon pensiero di portare la loro attenzione sopra la legge comunale, vogliono avere anche quello di riordinarla al più presto possibile in modo, che interessi che meritano tutti i riguardi, abbiano la loro rappresentanza. La legge toscana, che nuovamente citerò, accordava a tutti gli assenti dal Municipio il diritto di inviare alla Sezione elettorale la loro scheda mediante l'apposizione sopra la busta dell'intestazione *scheda per l'elezione del Comune tale...* e la firma del mittente riconosciuta da notaio. Tali schede godevano perfino di franchigia postale. Signori! Io lo dico con orgoglio, in questo la Toscana era molto più avanti che non il Regno d'Italia.

Senatore **San Severino**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **San Severino**. Il Ministro dell'Interno ha osservato che si sono già ottenute molte aggregazioni di Comuni: io aggiungerò che se ne sarebbero verificate molte di più, se il Ministero non avesse abrogato Decreti già firmati.

Io vi posso assicurare che vi erano aggregazioni già approvate, ed accettate dagli stessi Consigli comunali, e che dopo che venne il Decreto di riunione di questi Comuni, che potrei citare, perchè vi ho degli interessi, essendovi stato qualche individuo che sobbriò il paese, si rinnovarono i Consigli comunali, e si riuscì ad ottenere che si sottoscrivesse un'istanza in cui si supplicava che fosse abrogato il Decreto: e ciò avvenne più volte.

Una grave questione poi ha sollevato l'onorevole Ginori-Lischi, ed è quella della rappresentanza delle donne.

Io rammenterò al Ministro, che nella legge comunale di Lombardia, che non era austriaca, ma anteriore alla sua dominazione, e non era in vigore nel rimanente degli Stati austriaci, le donne non avevano veramente il diritto elettorale, perchè questo era ristrettissimo; ma potevano essere nominate a formar parte della Amministrazione, che poi non esercitavano personalmente, ma facendosi da altri rappresentare.

Vi erano allora i Deputati Municipali, il primo, secondo e terzo deputato ecc. ecc. che corrispondevano alla Giunta Municipale del nostro ordinamento, e fra questi vi erano spesso delle donne le quali avevano il loro rappresentante o sostituto legalmente riconosciuto.

Io voluto accennare a ciò perchè parmi che possa essere questo principio combinato con quello dell'onorevole Ginori-Lisci, preso in considerazione quando si vorrà modificare la legge Comunale e Provinciale.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Io ho tutte le ragioni per essere soddisfattissimo, e per ringraziare il signor Ministro del modo con cui ha dichiarato che esso e il Governo intendono usare delle facoltà che la legge accorda per l'aggregazione dei Comuni, la quale è appunto argomento della nostra discussione.

Ma debbo aggiungere una cosa della quale io non avevo parlato, e che sotto un punto di vista particolare fu citata dal conte San Severino.

Io intendevo di entrarvi, ma per brevità nel mio discorso l'ho ommesso: ora però debbo dichiarare che io riguardo la questione fatta dal conte San Severino dal punto opposto, e credo dimostrare che qualche volta preparandosi queste aggregazioni nelle provincie, con una fretta forse troppo eccessiva, ne avviene che lo stesso Governo, dopo avere sanzionato l'aggregazione con Decreto Reale, è obbligato a farla revocare od a farne sospendere l'esecuzione per giusti reclami che gli pervengono.

A mio senso, vi è bisogno appunto di grande attenzione nell'esame di queste diverse cose.

Del resto, io sapeva e conosceva le disposizioni della legge comunale e provinciale, e di questi affari dovetti anche occuparmi perchè seggo anche io nel Consiglio provinciale della mia provincia.

Ma debbo però osservare che il modo con cui si predispongono tali fusioni, con l'idea di dare maggiore sviluppo a questa legge, non sempre combina con le cognizioni che sarebbero necessarie.

Si comincia dal fare una Commissione che veda nel circondario quali sarebbero i Comuni da unire.

Il lavoro di questa Commissione passa ad un'altra Commissione e poi alla Deputazione Provinciale, e questa fa qualche cambiamento.

Ora, io ho veduto in pratica che si disse ad un Comune: « Vi facciamo sapere che voi dovete essere aggregato al tal altro comune, e dateci la risposta entro otto giorni », questo è un fatto che guarentisco, mentre il Comune non sapeva che era stato aggregato, nè era stato interpellato, e neanche sapeva in che stato di finanze si trovasse il Comune al quale doveva essere aggregato.

Per questo io dico che prudenza e lentezza non saranno mai troppe in questa materia. Del resto, io lo ri-

peto, ringrazio, l'on. Ministro per le dichiarazioni fatte.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Ritenga l'onorevole Senatore Lauzi, che una di queste pratiche relative alla soppressione di qualche Comune, difficilmente si conduce a termine in uno spazio di tempo minore di 3, o 4, od anche sei mesi, e talvolta va anche ad un anno.

Dimodochè, se mai per avventura per parte dell'Autorità locale, e massime del Consiglio provinciale, si usasse, in qualche caso che io ignoro, troppa fretta, questo può immediatamente essere corretto dal reclamo del Comune interessato, e questo reclamo naturalmente viene prima al Ministero, il quale non può a meno di tenerne conto prima di addivenire ad una decisione.

Inoltre può sempre ancora il Comune reclamare al Re, sentito il Consiglio di Stato.

È quindi difficile che una sorpresa possa aver luogo a tale riguardo; ma ad ogni modo ripeto sommariamente la dichiarazione fatta prima, che io credo il Governo abbia sempre proceduto per lo passato, e procederà per l'avvenire, colla massima cautela e prudenza prima di decidere definitivamente sulla soppressione di alcuni Comuni.

Passo a quanto ha osservato l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Egli ha mosso prima di tutto lagnanza sul modo col quale vengono trattati gli interessi delle borgate o delle frazioni dei Comuni, così che il centro generalmente, a suo dire, dimentica gli interessi delle frazioni, mentre non trascura mai la riscossione della quota che loro si impone nell'imposta comunale.

Pur troppo in alcuni casi siccome nel capoluogo di un gran Comune che abbia diverse frazioni sparse attorno al suo territorio, prevale la maggioranza dei Consiglieri, che hanno un interesse particolare al benessere del capoluogo, così può darsi che non abbiano molta cura, e non sempre rispondano alle giuste domande degli abitanti delle frazioni.

A questo inconveniente la legge ha cercato di riparare, offrendo a queste frazioni delle garanzie (che io non dico sempre sufficienti) per potere tutelare i propri interessi; forse nel rivedere la legge comunale si potrà escogitare ancora qualche altra disposizione che accresca queste garanzie.

Ma intanto, come sa il Senatore Ginori-Lisci, queste frazioni, quando hanno una popolazione superiore a 500 abitanti, possono ottenere il riparto dei Consiglieri comunali e la separazione dei patrimoni e spese, e quando sono ad una certa distanza dal Capoluogo, possono avere separati servigi, come il medico, il maestro ecc.

Certo che essendo molti gli interessi, nè ristretti soltanto a quelli da me accennati, la legge non ha po-

tuto provvedere a tutti; ma si spera nel senno e nella giustizia dei Consiglieri comunali che a poco a poco si fa strada, perchè quando un interesse vero, reale di una frazione è trascurato non è da dubitare che sorga nel Consiglio comunale stesso, o il rappresentante particolare di quella frazione, o un altro Consigliere qualunque che prenda a cuore questo interesse, lo esponga e cerchi di farlo prevalere.

Non dico che ciò succederà in tutti i casi, ma nella massima parte io suppongo che gli interessi legittimi di queste frazioni o tardi o tosto vengano ad essere soddisfatti.

Con ciò ripeto, non credo la legge perfetta, e che non si possa ancora aggiungere qualche altra disposizione a maggior garanzia degli interessi di queste frazioni isolate, le quali non possono essere sufficientemente rappresentate nel Comune.

In quanto poi all'altra sua osservazione, che riguarda il diritto elettorale da conferirsi alle donne, c'è molto a dire a questo riguardo. Io comincio a dichiarare che sono del suo avviso, nè vedo ragione per cui debbano le donne essere escluse dal partecipare alla nomina dei Consigli comunali, quando in essi prevalgono interessi materiali e morali, che possono essere egregiamente rappresentati anche dalle donne, come lo sono dagli uomini, non trattandosi nei Consigli comunali di questioni politiche, per cui ristretta la questione in questi termini, mi pare che possa essere favorevolmente risolta nel senso dell'opinione emessa dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Ma però qui si tratterebbe di rivedere la legge elettorale Comunale, dimostrandosi non sarà il caso di occuparsene che quando venga in discussione un progetto di riordinamento della legge comunale e provinciale.

Io ebbi già l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento un progetto a questo riguardo, e se, come spero, esso giungerà fuo al Senato, allora il Senato si potrà occupare di questa questione, se pure la Camera Elettiva non avrà già provveduto il voto dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci, come io ho motivo di credere, perchè so che la questione è stata molto dibattuta nel Comitato della Camera, e credo che sia anche prevalso questo principio.

Io naturalmente non so se la Giunta nominata vorrà pure adottare questo principio, e nemmeno so se la Camera in definitiva lo voterà; però dico che esso già venne preso in considerazione, e dopo di essere stato molto dibattuto ebbe, come già ho detto, un esito favorevole nel Comitato.

L'onorevole Senatore Ginori-Lisci ha pur toccato un altro punto, forse più delicato a cura del precedente; cioè ha osservato che secondo la legge elettorale Comunale generalmente prevalgono fuo i Consiglieri coloro che posseggono meno, e che quindi non hanno interesse a risparmiare il denaro del Comune; ma qui mi rincresce di non essere affatto dell'avviso dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Io comincerò dall'ammettere in parte il fatto che in alcuni luoghi ciò avvenga; ma sa l'onorevole Senatore Ginori-Lisci perchè? Per l'incuria dei possidenti, perchè i possidenti ricchi si ritirano e lasciano fare a coloro che, non avendo precedentemente preso parte alla vita pubblica, e desiderosi come sono di escir dall'ordinario, si mettono in evidenza, esercitano maggior attività, si danno attorno ed arrivano qualche volta a far parte del Consiglio comunale; ma quanto si possa scuotere l'inerzia che pur troppo esiste nella classe del corpo elettorale più facoltosa, io credo che essa sarà bastantemente ed anzi abbondantemente rappresentata, per la considerazione che gode nel paese, per la maggiore educazione ed istruzione che l'accompagna, perchè ha naturalmente maggiori relazioni e quindi esercita una maggiore influenza semprechè lo voglia.

Del resto dichiaro apertamente che non sarò mai io quello che proporrò un progetto di legge per restringere il diritto elettorale.

In materia di facoltà, in materia di libertà, rifletta l'onorevole Ginori-Lisci che bisogna andare cauti prima di accordarle, ma una volta accordate è pericoloso a ritirarle; questo non può essere che una causa di guai e di torbidi, senza accennare ad altro, di modo che è necessario cercare la maniera di far sì che si risvegli maggiormente l'attività delle persone che sono più interessate alla conservazione ed al buon andamento della Amministrazione comunale e provinciale del Regno; inoltre non tutti quelli i quali pagano poco e che arrivano ciò nonostante ad essere Consiglieri perchè hanno tanto censo da potervi aspirare, non tutti poi certamente tengono a spendere e non si curano della buona amministrazione, e io sono persuaso che l'onorevole Ginori-Lisci ne conoscerà parecchi di questa classe di cittadini che attendono con molta prudenza e con molto riguardo all'Amministrazione comunale, giacchè tutto è relativo; colui che paga poco di censo ma ha anche poco patrimonio state assai più il peso delle imposte, di quelli che pagano di più ma posseggono molto, di modo che in generale non è il caso di dire che coloro che pagano poco, perchè hanno poco censo, siano in generale persone che non badano ai risparmi, non badano al buon impiego del denaro e che non cercano altro che far spendere ai Comuni. Comunque, questa questione non potrebbe essere qui definita; è una questione la quale non può essere trattata che in occasione che si venisse a rivedere la legge comunale e specialmente la parte che riguarda la eleggibilità a Consiglieri comunali.

Dunque possiamo, senza insistere su questo punto pratico, attendere l'occasione che venga presentata qualche disposizione organica relativamente alla legge provinciale e comunale.

Dirò ancora due parole all'onorevole Senatore Saverino, il quale, favorevolissimo al progetto di legge che è sottoposto all'esame del Senato, ha però consi-

derato e direi quasi fatto un appunto al Governo che dopo di avere con Decreto Reale riuniti alcuni Comuni e fatte delle aggregazioni, sia ritornato poi indietro ed abbia disdetta l'opera sua, annullando il Decreto di aggregazione. Il fatto è vero. Ma perchè è avvenuto? È avvenuto, o Signori, appunto perchè alcune condizioni che sono richieste dalla legge per addivenire a questa separazione di frazioni di Comuni ed alla relativa aggregazione ad altri, non erano state osservate, in conseguenza di ragguagli insufficienti o erronei come sarebbero quelli che riguardano la condizione che il Comune possa far fronte alle sue spese.

Vi è una latitudine nell'apprezzamento di questa condizione, cioè se il Comune abbia a sufficienza di che far fronte a tutte le sue spese.

Signori, è assai difficile determinare *a priori* quali spese può sostenere un Comune, per la ragione che la tassa diretta da per tutto non è repartita egualmente, cosicchè dove ad esempio la tassa diretta principale sulla fondiaria e sui fabbricati, sta in relazione ai veri redditi, ne avviene che il Comune sopporta una quantità di centesimi addizionali molto maggiore, che non dove quest'aliquota della tassa che gravita sulla proprietà fondiaria è maggiore relativamente al reddito, e ciò proviene dalla nostra sperequazione catastale. Difatti vi sono dei Comuni dove si paga (ed io ne conosco uno) sino 300 centesimi per cento, tre volte tanto l'imposta comunale, vedete che sproporzione! Un altro Comune, supponete che abbia l'imposta stabilita sulla base del suo reddito preciso, sul suo reddito netto, e questo Comune può sopportare un carico maggiore? Ecco il motivo per cui è difficile assai apprezzare quale sia l'imposta che si può sopportare per poter sopperire alle spese. Vi sono poi le spese obbligatorie e facoltative: la legge non dice doversi tener conto delle sole spese obbligatorie, ma parla in genere delle spese. Ora in quale proporzione apprezzare la spesa facoltativa? ed anche quanto vi è un certo apprezzamento, è avvenuto che talvolta l'Amministrazione governativa ha creduto che veramente un dato Comune non avesse di che pagare tutte le spese comunali, perchè parve che, volendo pagarle, la sovrimposta del Comune avrebbe oltrepassato quei limiti che sono sopportabili, e avrebbe potuto destare lagnanze, mentre che in seguito, quando il Governo era deciso per reclami fatti dai Comuni che non potevano pagare senza aggravio, si ritenne dal Consiglio di Stato che avevano ragione, ed il Governo, per rispetto alla legge, ha dovuto riformare il Decreto.

Altra volta è avvenuto che in seguito a ricorso presentato al Governo dai Comuni e dalle frazioni interessate, si riconobbe che il Consiglio provinciale, aveva erroneamente dichiarata la esistenza delle condizioni volute dalla legge, e per ossequio ad essa si sono annullati i già presi provvedimenti.

Ecco, per quanto a me consta, la ragione per la quale il Governo è stato obbligato di ritornare sul fatto.

Questi certamente sono casi speciali che sarebbe meglio non accadessero, ma conviene considerare che si tratta di particolari disposizioni di legge nel principio della loro applicazione, ed essendo il modo di procedere piuttosto complicato, facilmente si sono potuti commettere alcuni errori i quali hanno richiesto una specie di disdetta da parte del Governo: però credo che questi d'ora innanzi difficilmente si ripeteranno.

**Presidente.** Il Senatore Ginori-Lisci ha la parola  
Senatore **Ginori Lisci.** Dalle parole dell'on. signor Ministro, mi è sembrato rilevare aver io commesso un errore.

**Presidente del Consiglio (interrompendo).** Avrò trainteso.

Senatore **Ginori-Lisci.** No, anzi ha ragione: io forse non ho fatto rilevare abbastanza il nesso fra le mie parole e la legge in discussione. E su questo io debbo fare qualche dilucidazione. L'onorevole signor Ministro ha inteso come io dessi la mia approvazione a questo progetto di legge: solo ho voluto accennare alle ragioni per le quali non si desiderava da alcuni piccoli Comuni di essere aggregati a Comuni più grandi, ed ho voluto altresì avvertire che cosa poteva farsi perchè questa difficoltà scomparisse, ed è in seguito a codesta idea che ho accennato a quei difetti della legge comunale, rimossi i quali si renderebbe più largamente applicabile la legge in discussione.

Ecco quello che ho voluto dire e, lo confesso, forse non lo avrò bastantemente chiarito.

L'onorevole signor Ministro ha dalle mie parole inteso che io avessi chiesta una restrizione del diritto elettorale o della libertà dei Comuni. Forse anche qui non mi sarò bene espresso, ma chiarirò meglio le mie idee, precisamente dichiarando, che io non ho voluto punto restringere il diritto elettorale, anzi ho espresso il desiderio che ne godessero coloro che artificialmente ne sono stati esclusi dalla legge vigente. Ho parlato dianzi di Senatori, di Ministri; ma, Signori miei, tutti quelli che dimorano nelle grandi città per uffici, per impieghi, tutti quelli che appartengono all'armata, o che servono il paese e lo Stato in qualsivoglia modo nei centri più abitati, perchè tutti questi devono esser privati del diritto elettorale negli altri Comuni ove hanno possessi? Ma vi è di più: se nei Comuni dove uno ha possessi si fa la elezione precisamente nel medesimo giorno, in quel giorno egli non potrà correre da destra a sinistra, e sarà privato del diritto elettorale.

Ecco dunque ch'io voleva tutt'altro che restringere il diritto elettorale, mentre anzi voleva che fosse reso come di giustizia a coloro che dalla legge attuale ne vengono esclusi.

Io non ho inteso poi di accusare tutti i Consigli comunali di malversazioni, ma giacchè su questo argomento ci siamo alcun poco diffusi, e giacchè la legge

sento che è in studio e presso il Ministero e presso l'altro ramo del Parlamento, io credo opportuno aggiungere qualche parola su questo proposito.

Nei Consigli comunali generalmente si ha in mira il decoro del capoluogo, e quindi si dà la preferenza nell'assegno dei fondi ad un campanile, ad un organo, ad un palazzo municipale, ed anche ad una banda musicale di fronte a lavori di strade, intesi a dare ad una larga parte di territorio modi di comunicazione indispensabili.

Ma ora non è il caso di entrare in questi particolari: ci verremo, come diceva l'onorevole sig. Ministro dell'Interno, quando si tratterà della discussione della legge comunale e provinciale ed allora ne parleremo. Io ho voluto accennare appunto a tutti questi fatti, perchè l'onorevole signor Ministro, del cui zelo non dubito punto, se ne prenda cura, quando verrà in campo la questione della legge comunale e provinciale, ed ho piacere tanto più di aver detto tutto questo ora, inquantochè disgraziatamente le leggi giungono in Senato talvolta per la loro approvazione in circostanze tali, e in tali momenti, che io non posso dire che resti a noi piena libertà nel votarle.

**Senatore Imperiali.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Imperiali.** Non voglio lasciar passare questa occasione senza rammentare al signor Ministro dell'Interno una pratica che, mentre lasciava tutta la speranza di buona riuscita, sta per cadere a vuoto, contro l'aspettazione di coloro che cranvi interessati. La pratica di cui intendeva parlare è quella per la quale i Comuni di Foce, San Fruttuoso e Borgo Pila, domandano di essere uniti tutti insieme.

**Presidente.** Permetta. Mi pare che questa sia una circostanza speciale, parziale...

**Senatore Imperiali.** Perdoni, signor Presidente, ma è appunto per l'applicazione della legge posta ora in discussione che io parlo. Il signor Ministro or dianzi ci ha detto che è sempre nell'interesse della Nazione che i piccoli Comuni scompaiano, e che siano annessi ad altri, ad oggetto di poter sopportare le spese amministrative. Ora, precisamente la pratica di cui io parlo riflette alcuni Comuni che, per essere troppo piccoli, domandano di essere riuniti in un solo Comune, appunto per poter far fronte alle loro spese obbligatorie.

Questa pratica ha da principio avuto buon esito, vale a dire che tutti i Municipi interessati, meno uno, annuirono all'aggregazione.

Il Consiglio provinciale di Genova diede il suo voto favorevole, per cui gli interessati in questa annessione speravano veder presto compiuti i loro desiderii; ma portata la pratica al Ministero, il signor Ministro non credette di dover dare la sua sanzione, pel motivo che dicesi che questi Comuni tra breve devono essere aggregati al Comune di Genova che si vuol ritenere qual centro loro naturale.

Ma io mi permetto di osservare che non parmi che questo sia un valido argomento per impedire la domandata riunione; perchè, ammessa anche la loro possibile riunione futura al Comune di Genova, cote-sta nuova riunione non sarebbe impedita dal fatto che i tre Comuni accennati si trovassero già fusi in un solo Comune; mentre, se la annessione al Comune di Genova non avesse poi luogo, essi continuerebbero ad essere separati fra di loro, contrariamente ai loro desiderii, e pregiudicati nei loro interessi per l'impossibilità in cui sono di far le spese amministrative obbligatorie.

D'altronde, non esiste alcuna legge sull'argomento che possa obbligare quei piccoli Comuni a riunirsi a quello di Genova se tale non fosse il loro desiderio; e bisognerebbe oltre ciò ottenere, per effettuare questa aggregazione, il consenso del Consiglio Provinciale, poichè, quantunque piccoli, quei Comuni rurali non sono però schiavi dell'altrui volontà.

Io prego quindi il signor Ministro di voler prendere nuovamente ad esame la pratica da me accennata, e di accondiscendere alle istanze di quelle popolazioni.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Darò una breve risposta all'onorevole Senatore.

Egli comprenderà che io non sono ora preparato per rispondere e dar ragione di ogni e singola pratica che penda al Ministero, relativa ai Comuni i quali vogliono o debbono essere aggregati.

Io ho già accennato che tali pratiche sono in numero di circa duemila, parte per aggregazione di frazioni di Comuni, o di Comuni che abbiano una popolazione inferiore di 500 abitanti, e parte anche di Comuni i quali sebbene con popolazione superiore ai 500 abitanti, pare desiderano di unirsi tra loro.

L'onorevole Senatore osserva che questo appunto sarebbe il caso di quei tre Comuni che ha citato vicini a Genova, io non ricordo bene le difficoltà che sono insorte al riguardo, so che difficoltà sono insorte da parte di taluni dei Comuni che si vorrebbero aggregare, comunque sia, se l'onorevole Senatore vorrà dirigermi in un determinato giorno un'interpellanza in proposito, io mi metterò in grado di potergli rispondere adeguatamente e categoricamente, naturalmente quando sarò informato di tutte le circostanze al riguardo.

**Senatore Imperiali.** Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Imperiali.** Siccome ho inteso che l'onorevole preopinante Senatore San Severino ha citato alcuni esempi, così ho voluto citarne uno ancor io; e poichè il signor Ministro desidera che se ne faccia materia di un'interpellanza, io la farò ben volentieri a

tempo debito, e spero che allora il signor Ministro si compiacerà soddisfare alla mia richiesta.

**Presidente.** Nessun altro domandando la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1.<sup>o</sup>

« Le facoltà accordate al Governo del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e della legge 2 dicembre 1866, n. 3352 sono mantenute in vigore a tutto giugno 1875. »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I Comuni, borgate o frazioni di Comune che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso, s'intendono far parte di questo ultimo Mandamento. »

(Approvato.)

« Art. 3. All'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'Allegato A approvato colla legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia in data 20 marzo 1865, n. 2248, è sostituito il seguente:

» Ai Comuni murati potrà esser dato o ampliato il circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel presente articolo. »

(Approvato.)

**Presidente.** L'ordine del giorno porta anche la discussione del progetto di legge per *modificazioni alla legge 23 aprile 1865 relativa all'abolizione degli ademprimenti nell'isola di Sardegna.*

Ne do lettura.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 57.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'Art. 1. « È prorogato fino al 31 dicembre 1872, per i Comuni ai quali è scaduto o sia per scadere, il termine di anni tre, concesso col N. 3 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1865, numero 2252. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È riconosciuta ai Comuni della Sardegna la facoltà di alienare in qualunque modo o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purchè a titolo oneroso in base ad analogo regolamento approvato dalla Deputazione provinciale, i terreni adempribili o cussorgiali, che furono loro ceduti con la predetta legge del 23 aprile 1865. »

(Approvato.)

« Art. 3. Trascorso il termine stabilito dall'art. 1 senza che i Comuni abbiano ottemperato alle prescrizioni di esso, la Deputazione provinciale provvederà di ufficio all'alienazione o divisione entro un biennio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Chiunque pretenda diritto alla proprietà

del terreno ritenuto adempribile o cussorgiale, o ricusi di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri per le sue ragioni di ademprivo o di cussorgia, dovrà, qualora non abbia avuto luogo la decadenza a termini della presente legge, adire i tribunali ordinari nel perentorio termine di mesi sei. La procedura sarà sommaria.

» Questo termine decorre dalla data della presente legge per le operazioni già compiute, e da quella della eseguita operazione per quelle che ancora rimangono a compiersi. »

(Approvato.)

« Art. 5. Trascorso il detto termine di mesi sei, l'azione non potrà esercitarsi che sul prezzo ricavato o che si riceverà dal terreno, salva anche in quanto ai minorenni e corpi amministrati, l'azione di regresso contro gli amministratori. »

(Approvato.)

**Presidente.** Viene in seguito la discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa telegrafica. Leggo il progetto di legge.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 52.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Mentre io sono lieto di vedere sottoposta al Parlamento la legge attuale che propone un abbassamento delle tariffe telegrafiche, non posso però astenermi dall'esprimere il mio rinerescimento perchè sia stato ridotto solo a *quindici* il numero delle parole del telegramma ordinario che precedentemente era stabilito a *venti*. Questo numero di *quindici* parole è ristretto assai, e spesso sarà insufficiente per esprimere il pensiero che si vorrà trasmettere poichè l'indizio solo richiede talvolta sette od otto parole, e così non ne restano più che sette per il telegramma.

Questo sistema di quindici parole ha inoltre un inconveniente, quello cioè di non essere conforme a quello di una grande Nazione colla quale noi abbiamo le massime relazioni, voglio dire la Francia, dove il telegramma ordinario si è mantenuto di venti parole quantunque la tariffa sia stata abbassata a lire *una* come lo è nel presente progetto di legge. Questa diminuzione di tariffa in Francia, anzichè scemare il prodotto erariale, lo ha anzi aumentato, perchè le comunicazioni telegrafiche sono divenute più usuali. Mi pare adunque che nessun inconveniente per la finanza potrebbe risultarne per noi adottando lo stesso sistema.

Si noti che in Francia si sono introdotte nel servizio di scritturazione degli uffici molte semplificazioni che hanno contribuito a compensare in parte l'aumento di lavoro che risultava notevolmente dall'aumento del numero dei telegrammi.

Infine, l'avere un sistema uniforme colle Nazioni vicine più importanti, facilita le convenzioni che si possono fare per i telegrammi internazionali.

Se io avessi speranza che questa legge potesse ancora ritornare all'altra Camera in questo scorcio di sessione, non esiterei a proporre una modificazione nelle disposizioni del progetto; ma non essendo probabile che possa nuovamente essere discussa, mi limito a questa osservazione accettando il bene che vi è nel progetto ed aspettandone un migliore in avvenire.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Menabrea è certamente anche il desiderio del Governo, perchè nessuno può dubitare che, agevolando i modi di trasmissione del pensiero, principalmente per le relazioni commerciali, non si renda al paese un servizio grandissimo. Se quindi il Governo avesse creduto, senza detrimento delle condizioni finanziarie, di potere diminuire la tassa, e mantenere l'estensione del telegramma semplice nei termini in cui l'abbiamo ora, cioè di 20 parole, lo avrebbe fatto di buon grado; ma il Governo non è stato di questo avviso, e, dirò anche, non lo fu la Camera dei Deputati, la quale ha pure discussa questa questione, ed ha esaminato se non convenisse diminuire unicamente la tassa del telegramma, conservando il numero attuale di parole; ma a tutti parve, quel che dapprima era parso al Governo, che cioè noi andremo incontro ad una eventualità, delle cui conseguenze l'Amministrazione non si poteva fare un criterio adeguato.

È probabilissimo che, diminuita la tassa, l'aumento del numero dei telegrammi potrebbe portare un introito maggiore; ma non sarebbe questo prodotto in relazione coll'accrescimento grandissimo del lavoro e delle spese, che questo maggior lavoro occasionerebbe. È sembrato d'altronde che, siccome questo progetto di legge mira principalmente a rispondere ai bisogni più ordinari delle comunicazioni, così per questi bisogni più comuni un telegramma di 15 parole possa bastare, avendosi modo con questo numero di sufficientemente esprimere il concetto che si vuol trasmettere alla famiglia ed agli amici, nelle relazioni quotidiane della vita sociale.

I telegrammi che oltrepassano le 15 parole, generalmente sono i commerciali, nei quali si sente maggiormente il bisogno di più completamente esprimere il proprio pensiero per non lasciar dubbi intorno ad una contrattazione; e per questi telegrammi poco importerà a chi li spedisce di pagare qualche cosa di più.

Questo progetto dunque non preclude la via all'avvenire; anzi è un passo, che si fa con prudenza, agevolando la trasmissione, diminuendo le tariffe, senza correre il rischio di dover immediatamente aumentare di molto il personale come esigerebbe il servizio coi telegrammi semplici dalle venti parole. Nello stesso tempo si volle corrispondere ad un desiderio generalmente sentito di rendere uniforme il costo dei

telegrammi per tutta la estensione del Regno, abolendo le zone, come si è fatto per la corrispondenza epistolare.

La somma, che viene domandata al Senato con questo progetto di legge, di L. 1,800,000 per mettere le linee in grado di sopporre alla trasmissione di un maggior numero di telegrammi, dipende da calcoli presuntivi sulla base dei telegrammi semplici di 15 parole, perchè se noi avessimo stabilito il calcolo sulla base dei telegrammi a 20 parole, saremmo stati obbligati a domandare al Parlamento una somma maggiore.

Ripeto, il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore è diviso da tutti noi: questo che facciamo è un passo nella via del progresso, e spero che potremo fra non molto procedere a maggiori facilitazioni nella corrispondenza telegrafica.

Nell'anno venturo avrà luogo in Firenze una conferenza internazionale sul servizio telegrafico; certo verranno dibattute anche queste questioni, e non dubito che chi avrà l'onore di sedere al mio posto, asseconderà tutti i voti nel senso della libertà e del maggiore sviluppo che questo servizio potrà raggiungere.

Veniva dall'onorevole Menabrea fatto appunto all'Amministrazione, perchè non si fosse in questa occasione colla l'opportunità per ammettere da noi un sistema perfettamente uguale a quello delle Nazioni limitrofe; ma io dirò all'onorevole Menabrea che noi ci siamo accostati principalmente alla Francia, colla quale potenza i nostri rapporti commerciali sono maggiori, e non potevamo metterci in perfetta conformità colle altre potenze limitrofe, perchè anche esse si trovano in condizioni diverse le une dalle altre.

È desiderabile certamente la unificazione di questo servizio, ma ciò era per ora impassibile: bastava avvicinarsi a quella Amministrazione estera con cui abbiamo maggiori rapporti. Il dire che fra noi e la Francia la diversità di parole è un inconveniente per i rapporti internazionali, a me non pare esatto, perchè col telegrafo non si usa corrispondenza tale che esiga molte parole: ad un telegramma di 15 parole si risponde ordinariamente con un telegramma di altrettante, e per questa parte non so vedere alcun inconveniente nella differenza.

L'aver la stessa tassa, questo si comprende, è desiderabile, ma non può poi portare i gravi inconvenienti, che accennava l'onorevole Senatore Menabrea, l'esservi cioè fra le due nazioni una misura diversa nel calcolare il telegramma semplice.

Ad ogni modo le sue parole, che io apprezzo assai, avranno gran peso per le future modificazioni della legge.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea.** Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che egli mi ha favorite, e se possono sino ad un certo punto giustificare le disposizioni della legge per ciò che riflette il servizio interno del Regno, io credo che desse siano un ostacolo a stabilire sem-

plici e forti relazioni telegrafiche internazionali fra noi e la *Francia* dove abbiamo la maggior parte dei nostri interessi all'Estero.

Il telegramma di venti parole in Francia e di sole quindici in Italia, mi fa lo stesso effetto che se nelle nostre convenzioni postali, si fosse da parte nostra conservato il peso della lettera di soli sette grammi e mezzo mentre in Francia è di dieci grammi.

Ciò darebbe certamente luogo ad incagli per le relazioni epistolari. Cosa consimile avverrà quando si tratterà di stabilire sopra nuove basi le convenzioni internazionali per le comunicazioni telegrafiche.

La quistione finanziaria fu il movente della proposta ministeriale; ma ho fatto osservare che si possono ideare tali semplificazioni, che compensano in parte il maggior lavoro richiesto dall'aumento dei telegrammi.

Per esempio in Francia non si dà più lo *scontrino* per i telegrammi ordinari. Ma questi sono, in presenza del mittente, inseriti sopra un registro che non si può alterare e che fa fede della trasmissione del telegramma.

Ma non insisto, sperando che nella occasione accennata dal signor Ministro, od in un'altra più prossima ancora, si potrà nuovamente modificare la tariffa e

metterla d'accordo con quella delle altre nazioni.

Intanto accetto la legge, poichè meglio è avere questa che aspettarne una migliore per non si sa quanto tempo ancora.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro de' Lavori Pubblici.** Risponderò alle assennate osservazioni dell'onorevole Senatore Menabrea che nel caso nostro non si tratta del servizio internazionale; questo progetto di legge riflette soltanto il servizio interno, ed è per questo solo motivo che io ho contraddetto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Menabrea. Il servizio interno sociale è regolato da convenzioni speciali, alle quali non si deroga col presente progetto di legge.

**Presidente.** Se nessuno più domanda la parola sulla discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

« Le tasse per telegrammi trasmessi nell'interno del Regno sono fissate dall'annessa tabella.

» Esse avranno effetto dal dì che sarà stabilito per Decreto Reale entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

TABELLA delle tasse per i telegrammi nell'interno del Regno.

QUALITÀ	TASSA del telegramma che non oltrepassa 15 parole.		NUMERO DI TASSE per ciascuna parola oltre le 15		Osservazioni
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	
Telegramma ordinario .	1	»	»	10	Oltre la tassa semaforica quando ne è il caso.
Id. urgente . . . .	5	»	»	50	Ha la precedenza sui telegrammi ordinari.
Id. contenente i resoconti delle sedute del Parlamento e diretto a giornali . .	»	50	»	05	Se urgenti, pagano la tassa comune di urgenza.
Id. nell'interno delle città . . . . .	»	50	»	05	
Id. semaforico . .	2	»	»	20	Si aggiunge la tassa di percorrenza delle linee quando ne è il caso.
			<b>TASSA FISSA</b>		
Telegramma per vaglia telegrafico . .			1	»	

**AVVERTENZA.**

Ai telegrammi di categorie speciali si applica, rapporto alle tasse stabilite nella presente Tabella, la stessa ragione di tassazione fissata dalle convenzioni internazionali per la corrispondenza coll'estero.

La tassa per rilascio delle copie dei telegrammi è pure quella stabilita dalle convenzioni internazionali.

Chi approva quest' articolo e l'unita Tabella, sorga.  
(Approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo del Re di stabilire una sovratassa pei telegrammi da spedirsi in ore di ordinaria chiusura degli uffici, da determinarsi. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono assegnate lire 1,800,000 per l'esecuzione di lavori diretti a riordinare e migliorare la rete telegrafica attuale.

» Tale somma sarà ripartita in parti uguali sui bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici per gli esercizi 1870-71-72 (*Parte Straordinaria*), ed iscritta in apposito capitolo. »

(Approvato.)

Senatore **Poggi**. Giacchè è presente il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica domanderei mi fosse concesso di fargli quell'interpellanza ch'è stata tante volte rimandata.

**Presidente**. Il Senatore Poggi ha la parola per isvolgere la sua interpellanza.

Senatore **Poggi**. Ricorderà il Senato che nell'occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica, io aveva chiesta la parola sul Titolo che riguardava le biblioteche nazionali, nell'intendimento di richiamare l'attenzione del signor Ministro e del Senato sopra un Decreto Reale ed un Regolamento per l'esecuzione del medesimo, che furono pubblicati nell'anno decorso, quando teneva il portafoglio dell'istruzione pubblica il predecessore dell'on. Ministro Correnti.

Quel Decreto Reale che, se non erro, porta la data del 26 novembre 1869, insieme col Regolamento pubblicato pochi giorni dopo, riforma l'ordinamento delle biblioteche, le classifica in diversi modi, aumenta gli stipendi degli impiegati e fissa oltre ciò varie discipline di servizio.

Io non mi occuperò della parte che riguarda la classificazione delle biblioteche, e l'aumento di stipendi agli impiegati, perchè questa parte dovrebbe aver già ricevuto, od avrebbe a ricevere in avvenire la sanzione del Senato nel bilancio dell'Istruzione Pubblica.

Parmi però dover richiamare l'attenzione del Senato sulla parte disciplinare e segnatamente su ciò che concerne l'imprestito dei libri delle biblioteche nazionali.

Con disposizioni affatto nuove, e che forse si troveranno in Regolamenti simili di altri paesi, viene stabilito che i libri delle biblioteche nazionali delle varie provincie d'Italia, possano essere dati ad imprestito non solamente nel luogo istesso in cui hanno sede le biblioteche, non solamente nel circuito delle provincie a cui appartengono, ma in qualunque angolo del Regno, purchè se ne faccia domanda al bibliotecario, e purchè la persona che li chiede si trovi nelle condizioni e nelle categorie favorite dal Decreto Reale e dal Regolamento.

L'imprestito di questi libri può farsi senza distin-

zione per la loro qualità: non è neppure impedito l'imprestito dei codici, purchè non sieno rarissimi e non ve ne sia che un solo esemplare in tutta l'Italia, giacchè allora l'imprestito è vietato; e per que' libri che sono preziosi, ma non testi unici, od hanno particolarità meritevoli di curiosa osservazione, è riservata al Ministro la facoltà di concederli in prestito, ma non è negata. Tutti gli altri libri però, sieno libri letterarii, sieno storici, sieno scientifici o archeologici, di piacevole od istruttiva lettura, o di semplice consultazione, è debito del bibliotecario di prestarli a chi ha facoltà di chiederli, mercè una ricevuta che gli venga presentata; e l'invio al richiedente vien fatto per mezzo dell'ufficio della posta con raccomandazione speciale.

Confesso il vero che quando lesi questa disposizione ne rimasi sorpreso e quasi direi anche intimorito, pensando ai due inconvenienti che mi parve potessero derivarne; in primo luogo che i libri si potessero facilmente spendere, oppure essere manomessi o guastati: inoltre che se si trattasse di libri di uso comune, potessero questi esser sottratti alla lettura di coloro, che si recano quotidianamente per i loro studi alle biblioteche. Calcolai poi anche gl'inconvenienti che doveva incontrare l'Ufficio postale pel trasporto frequentissimo di tanti libri dalla biblioteca alla casa del chiedente e viceversa, trasporto che poteva essere perfino di 9 volumi per volta; perchè un articolo del Decreto dice che si possono dare a prestito volta per volta tre opere, purchè non eccedano; 9 volumi. Questo viaggio continuo delle librerie ai tempi che corrono e colla facilità che presentano le locomotive, a me fece una sensazione non gradevole, perchè mi pareva di vedere che se ne potesse abusare anche senza cattiva intenzione, e che si corresse grave pericolo di veder guastato un tesoro prezioso a beneficio di pochi in danno dei più.

Io non nego che non possa farsi uso di questa facoltà di prestare i libri, quando si tratta specialmente di gravi studi; ma parmi che sarebbe stato meglio di sottoporre il prestito a speciali condizioni e con tali cautele che non si facesse dell'imprestito dei libri un caso frequente e quasi direi quotidiano, ma un caso piuttosto raro ed eccezionale dipendente dalle necessità nelle quali possono trovarsi i cultori di gravi studi.

Ma ciò che rese più grave agli occhi miei la disposizione che si leggeva nel Decreto Reale, chiarita ancor meglio nel Regolamento, riguardava le categorie delle persone alle quali si poteva fare l'imprestito.

Non è già concesso a tutti gli uomini di studio di poter domandare libri ad imprestito; non è già concesso neppure a tutte quelle persone che presentassero certe condizioni di morale garanzia, ma sono determinate soltanto due classi e due categorie di persone, fuori delle quali non si danno libri. Possono chiedere libri, e se li chiedono hanno diritto di averli (lo noti il Senato, non è una semplice domanda

che si fa per ottenere una grazia od un favore, ma è l'esercizio di una facoltà conceduta), i membri delle Reali Accademie e degli altri Corpi scientifici dello Stato, i professori delle Università e anche i professori dei Licei governativi e degli Istituti tecnici.

Tutti gli altri che non sono compresi in queste categorie, vengono esclusi dal bel numero dei lettori a domicilio.

Essi possono studiare quanto vogliono, ma le biblioteche non si commovono dirimpetto alle loro aspirazioni. Essi, se vogliono avere a prestito certi libri, che difficilmente un privato giunge a possedere, perchè si tratta le più volte di opere costosissime e rare, sono obbligati a recarsi al luogo ove è la biblioteca, e consultarli confinandosi nella stanza destinata alla lettura. Se non hanno denari, o non hanno salute per fare il viaggio, peggio per loro.

In verità ai tempi che corrono, questi privilegi creati a favore di alcune categorie di persone crebbero in me la meraviglia sull'innovazione portata in siffatta materia.

Io dissi tra me: qual è lo scopo che si è voluto conseguire con questa disposizione?

Se si è voluto pensare a facilitare gli studi gravi alle persone che possono mancare di mezzi per procurarsi i libri, i codici e i documenti; se si è voluto pensare anco agli studiosi, che quantunque di condizione agiata difficilmente potrebbero essere in grado di possedere tali libri e tali opere, allora non so intendere le ragioni per cui sono esclusi dal diritto all'imprestito quelli che non abbiano la fortuna di essere né accademici né professori.

Come credo che nessuno di noi oserà dire che non vi possa essere persona distinta, la quale non sia cavaliere, (comunque i cavalieri oggi giorno si moltiplichino come le formiche), così credo che si possa ugualmente dire che vi possano essere persone di studio e distinte, senz'averne uffici né titoli di professori o di accademici.

Quindi io non ho saputo intendere la ragione del privilegio.

Se si trattasse, come un momento ho dubitato, di avere un certo riguardo alla categoria dei professori dei Licei governativi e degli Istituti tecnici, e di facilitare ai modesti, che non largheggiano di mezzi né di stipendio, il modo di avere libri per gli esercizi del loro insegnamento, allora si dovrebbe aver presente un'altra considerazione, ed è questa: che si rende frequente in questo modo l'imprestito dei libri i quali sono di un uso quotidiano, più facilmente richiesti dai frequentatori delle biblioteche, e quindi si sottraggono agli studiosi che in esse si recano mattina per mattina per consultarli. Non sarebbe bastato che il diritto all'imprestito per codesti professori e per codesto genere di libri, fosse richiesto alle sole biblioteche risiedenti nella provincia in cui si trova il Liceo o l'Istituto tecnico, ma non mai autorizzare la richiesta anco per

le biblioteche delle altre parti d'Italia, secondo il desiderio dei richiedenti.

Ma la creazione di questo privilegio è tanto più odiosa perchè io vedo esclusi dal beneficio dell'imprestito i cittadini che appartengono ai grandi Corpi dello Stato, cioè i magistrati, i membri del Consiglio di Stato, quelli della Corte dei Conti e i membri stessi del Parlamento. A questi, nè il Decreto Reale, nè il Regolamento, concedono nulla.

Nè mi si dica che se si presentano al Signor Ministro, oppure al bibliotecario, essi otterranno l'imprestito dei libri che domandano. Io dico e debbo credere che quando vi è un Decreto Reale e un Regolamento nuovo che sanciscono disposizioni precise, questo debba essere osservato e non più lasciato all'arbitrio di verun Ministro, nè al buon piacere del bibliotecario il fare l'imprestito a Tizio piuttosto che a Caio, quando non sono compresi nella categoria.

Ecco gli inconvenienti che a me presentano queste disposizioni, le quali destarono una non lieve amarezza nell'animo mio. Io credo che se si fosse voluto fare qualche cosa in questa materia, che pur deve avere dei precedenti in altri luoghi, sarebbe stato conveniente di rimettere alla facoltà del bibliotecario l'imprestare i libri alle persone le quali presentassero garanzie morali, e che quando egli avesse dei dubbi, potesse ricusarli, oppure rivolgersi al Ministro; ma non avrei voluto dar diritto a chicchessia di ottenere l'imprestito dei libri. Io avrei voluto poi che, quando si trattasse di libri comuni, quest'imprestito o non si facesse, o tutto al più fosse ristretto al circuito della Provincia, e avrei ristretto l'imprestito alle opere veramente classiche più costose e che non si trovano che in pochi esemplari, a quelle poche persone, le quali ne avessero bisogno per istadii che stessero facendo; ma il sistema adottato è pericoloso per la conservazione dei libri, ed è meritevole di grave appunto per un privilegio odioso in genere di studi.

Ora, io desidererei dall'onorevole signor Ministro degli schiarimenti e delle parole che mi rassicurassero se è possibile, o mi facessero intendere se egli ha tenuto fermo questo regolamento, che non è opera sua, e se è già in osservanza.

Se così fosse, io lo pregherei di vedere se non convenga almeno modificarlo, perchè non accadessero gli inconvenienti di cui ho testè parlato.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Come il Senato vede, la materia è abbastanza delicata, e se si dovesse entrare nell'esame minuto di tutti gli appunti che ha mosso l'onorevole Senatore Poggi al Regolamento e al Decreto Reale che lo approva, si dovrebbe forse fare una discussione, a cui mancherebbe ora sufficiente preparazione anche da parte del Senato.

Io dunque risponderò succintamente. Mi ha fatto un

effetto singolare, a dire il vero, il discorso dell'on. Poggi: per una parte egli trova che si è allargato troppo, e parla della spiacevole commozione da lui provata nel vedere la facilità con cui si prestano i libri, e con cui si permette che per mezzo della posta si mandino da un capo all'altro dello Stato i libri che dovrebbero essere gelosamente custoditi nelle biblioteche. Rivelato così questo suo timore, dall'altra parte diceva che è troppo ristretto il numero di coloro, a cui è accordato questo beneficio e a cui sono consentiti gli prestiti dei libri.

Egli stesso vede che qui vi è una contraddizione.

Senatore Poggi. Domando la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Da una parte egli si preoccupava molto della conservazione delle biblioteche, e pareva quasi desiderare che si facesse come nelle biblioteche del Medio Evo, e come si usa ancora in qualche biblioteca della Germania, dove i libri sono attaccati con una catena al muro od al banco e non si possono muovere, ma conviene leggerli così sul luogo. Concetto ottimo delle biblioteche considerate siccome tesorerie di libri.

Dall'altro lato poi si lagnava che una gran parte dei cittadini non potesse godere dei troppo larghi benefici che il Decreto accordava. Ma a chi sono accordati questi larghi benefici?

E qui comincia la mia risposta.

Il Decreto favorisce i Soci ordinari delle Accademie Reali, che sono direttamente sovvenute dal Governo, i professori delle Università, ed in un modo meno diretto, i professori dei Licei e degli Istituti tecnici governativi.

Vede quindi l'onorevole interpellante che si tratta di persone che essendo sotto la mano del Governo, essendo anche in dipendenza economica dal Governo, giacchè sono da lui stipendiati o sovvenuti, lasciano luogo ad una sicura guarentigia per il prestito concesso, guarentigia che non vi sarebbe per tutti gli altri.

Oltre a ciò, v'ha considerazioni più elevate, come quelle che i professori, e lo ha rilevato lo stesso onorevole Poggi, hanno stipendi troppo minori del bisogno e certo minori di quelli che sono dati negli altri Stati, e però non possono procurarsi molti libri, che importerebbero ai loro studi e all'adempimento del loro ufficio. Questa parmi la ragione per cui fu data ai professori codesta specie di privilegio: e dico parmi poichè torna qui opportuno l'avvertire che il Regolamento e il Decreto non gli ho proposti io, e forse vi ha qui in Senato chi meglio di me potrebbe a questo riguardo chiarire il vero intendimento delle disposizioni, che l'onorevole Senatore Poggi censura.

Così io credo che i Senatori, i Deputati, i Magistrati, i Consiglieri di Stato non sieno stati contemplati in quel Regolamento appunto per la ragione che essi hanno a loro disposizione speciali biblioteche, e stipendi meno tenui, cose che non hanno in verità i

poveri professori di Liceo, e che non hanno neppure tutti i professori di Università, perchè come l'onorevole Poggi non ignora, non tutte le Università sono fornite di speciale biblioteca.

Del resto, io sono d'accordo con l'onorevole Poggi, che questo Decreto va applicato con molta prudenza, e io posso assicurarlo che fin qui si è sempre seguita nella pratica l'interpretazione più restrittiva.

Perchè invero se questo principio liberale di mandare i libri da un capo all'altro della penisola, ha qualcosa di seducente, e può parer generoso il pensiero di mettere a richiesta degli studiosi tutte le biblioteche nazionali, quasi diremmo a disposizione di quella categoria d'impiegati dello Stato che più d'ogni altra può avere bisogno del sussidio dei libri, non posso d'altra parte dissimularmi tutti gli inconvenienti che questa soverchia larghezza può far nascere.

Io però credo che in pratica gli inconvenienti vi fossero anche prima, dacchè per consuetudine e forse per abuso si faceva prima dell'emanazione del Decreto del 25 novembre 1869 quello che non si fa con più sicure e caute norme secondo il nuovo Regolamento: per cui non si è fatto altro infine che portare un poco di regola e torre via gli abusi che nascevano quando si lasciava piena libertà ai bibliotecari di fare i prestiti secondo che loro pareva o no conveniente di farli, lo che lasciava luogo ad arbitrii, o ciò che è lo stesso, a sospetti d'arbitrio e lamenti di parzialità.

Io qui non intendo, torno a ripeterlo, giustificare in tutto il Decreto 25 novembre, Decreto che io stesso non ho creduto di applicare interamente.

Quanto alla parte che riguarda, per esempio, gli stipendii, come ho già annunciato nell'altro ramo del Parlamento nell'occasione del bilancio, io non ho attuate le disposizioni relative alla nuova misura degli stipendii perchè avrebbero portato un aumento grandissimo di spesa; io crederei molto più opportuno aumentare, quando si possa, la spesa a vantaggio del materiale, cioè investirla in compra di libri, anzi che in aumento di stipendii agli impiegati.

Ma su questo proposito l'onorevole Senatore Poggi non ha tenuto discorso, limitandosi a chiedermi soltanto se questo Decreto io l'ho eseguito, e se lo eseguisco.

Certamente fino a che il Decreto esiste, io sono obbligato ad eseguirlo.

La parte che riguarda gli stipendii l'ho potuta sospendere perchè il bilancio non mi ha dato i fondi, ed io non ho creduto per ora opportuno di domandarli.

Quanto ai prestiti dei libri, essi si fanno con molto rigore, cioè si applicano ristrettivamente le disposizioni di cui faceva menzione l'onorevole Senatore Poggi.

Io credo di poter dire che con questo regime più liberale in principio, ma più determinato nel fatto, più positivo, più circoscritto, per così dire, dalle espresse disposizioni del Regolamento, si ha una diminuzione

di abusi in confronto a quello che succedeva prima, quando tutto era lasciato all'arbitrio del Ministro, degli Uffici ministeriali e dei bibliotecari.

Avverto poi che qualcuno degli appunti fatti dall'onorevole interpellante è veramente esagerato; per esempio egli diceva: ma quando i professori dei Licei abbiano il diritto e la comodità di prendere a prestito libri, succederà che le biblioteche rimarranno spoglie di quei libri che più comunemente e ordinariamente sono domandati e cercati dal pubblico.

Ma a questo provvede appunto l'art. 9 del Regolamento, in cui è detto, che il bibliotecario dovrà negare l'imprestito dei libri di recentissima pubblicazione e di quelli molto richiesti dal pubblico.

Dunque vede che da questo lato il Regolamento provvede. Così pure potrei leggere altri articoli che riguardano le edizioni rare, le opere fornite di tavole di molto valore, il cui pregio principale consiste in rami, gli atlanti, i vocabolari filologici ecc., che non potranno aversi in prestito se non con permesso speciale del Ministero.

Naturalmente qui cade opportuna quella dichiarazione che ho già fatta, che cioè queste disposizioni sono applicate molto restrittivamente.

Io ho avuto anche in animo un momento di far rivedere da un'altra Commissione il Regolamento, richiamando ad esame gli inconvenienti diversi, ed i molti dubbii che vanno presentandosi nell'applicazione del Decreto 26 novembre 1869; ma essendo appena pochi mesi, che colesti disposizioni sono applicate, mi parve prudenza di lasciar parlare un poco più l'esperienza, per tener conto de'suoi insegnamenti, come certamente si terrà il debito conto del discorso dell'onorevole Poggi nel caso che si debba rivedere il Regolamento. Ma ora, ripeto, parrebbermi prematura una nuova riforma, tanto più che fin d'ora si vede chiaro che bisognerà pensare anche a rimaneggiare tutta la materia delle Biblioteche, che sono troppe, sparpagliate, e insufficientemente dotate, per cui converrà forse abbandonare ai Comuni le biblioteche minori, e concentrare i mezzi e le cure a vantaggio delle biblioteche maggiori, che meritano veramente il nome di nazionali. Allora forse si potranno aumentare gli stipendii ed anche rivedere le discipline per i prestiti, su cui ha fatta l'onorevole Poggi la sua interpellanza.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

**Senatore Poggi.** Mi dispiace di non essere stato inteso, o di non essermi bene spiegato, onde mi vien fatto dall'onorevole signor Ministro l'appunto di essere caduto in contraddizione.

Io non diceva che si dovesse restringere la facoltà da una parte e largheggiare dall'altra; ho detto che non ammettevo in massima il sistema dell'imprestito dei libri di una biblioteca da un punto all'altro dell'Italia senza far distinzione tra libri e libri.

Potevo ammettere che i libri che si chiamano consultivi, e che ognuno facilmente distingue dai libri di

lettura usuale, siccome sono rari e non si trovano in tutte le Biblioteche, si possono concedere ad imprestito anche ai lontani con certe cautele; ma per i libri di lettura e d'istruzione, io non vedo perchè si debba dare la facoltà di chiederli a domicilio a qualunque biblioteca d'Italia, mentre si possono facilmente possedere acquistandoli, oppure consultarli, recandosi nella biblioteca di qualunque capoluogo di Provincia.

Ciò che poi non credo nè giusto nè conveniente, mi permetta l'onorevole Ministro di ripeterlo, sebbene non abbia su ciò ricevuto risposta soddisfacente, si è di restringere la facoltà dell'imprestito a quelle sole due categorie di persone.

Che si è voluto fare con la novità degli imprestiti? Si è voluto favorire gli studii? Ed allora perchè restringere questa facoltà a due sole classi di persone, quasi come dire che in quelle sole si trovano gli uomini che si occupano di gravi studii? Ma ciò non può asserirsi, non che sostenersi sul serio da nessuno.

E allora la novità introdotta col Decreto Reale, è *illiberale*, perchè priva di questo potente soccorso tutti quei giovani intelletti, che se sono oscuri, mirano a distinguersi e a progredire negli studii con imprendere gravi lavori. Essi per lo più mancano di mezzi di fortuna, e invece di essere favoriti con la comodità di una gratuita consultazione delle opere classiche, sono respinti per mancanza di un titolo d'accademico o di professore.

Mi è stato risposto che i membri delle R. Accademie, i professori di Licei governativi sono persone sulle quali il Governo può esercitare una certa vigilanza; ma io rispondo prima di tutto che le Accademie scientifiche, benchè Reali, non si compongono di impiegati. Le elezioni dei loro membri non sempre sono approvate dal Governo, e in ogni modo dopo le elezioni rimangono pienamente liberi ed indipendenti come qualunque privato; d'altra parte si possono avere facilmente garanzie sull'onestà di coloro che vengono a chiedere i libri, ancorchè non sieno dipendenti e salariati dal Governo: per cui non trovo ragione che debbansi respingere dall'imprestito per esempio i Magistrati, i quali, a tempo avanzato, possono dedicarsi a lavori importanti e difficili, ed hanno bisogno di consultare le opere, che non sono in grado di possedere, come pure che si escludano tutte le altre persone che non hanno un ufficio pubblico, ma che pur potrebbero godere di una fama di onestà e di rettitudine da meritarsi un beneficio per essi prezioso. . .

**Ministro di Pubblica Istruzione.** Domando la parola.

**Senatore Poggi.**.... Se ci fosse stato nel Regolamento un articolo, che facesse la distinzione dei libri di cui parlai poc' anzi, ed un altro che dicesse che si potrà concedere l'imprestito di libri anche ad altre categorie di studiosi, purchè possano somministrare garanzie morali di non abusarne, lo intenderei; ma quando non si permette la consegna dei libri che a

queste due categorie di persone, mi perdoni il signor Ministro se dichiaro al Senato che io non posso credere che gli studiosi si trovino solamente tra i professori e gli accademici.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Vedo ora quale è veramente lo scopo dell'interpellanza dell'onorevole Senatore Poggi, e la trovo ragionevolissima.

Egli dice: avete determinato alcune categorie di privilegiati e fuori di queste non è consentito alle Biblioteche prestar libri; ora fuori di queste categorie vi possono essere uomini meritissimi, i quali avrebbero bisogno e diritto di aver anch'essi codesto beneficio del prestito dei libri.

Ho già detto che non posso entrare nell'analisi del Regolamento; dichiaro però che la pratica è questa: quando uno studi so o italiano o straniero, conosciuto per i suoi precedenti, noto per essersi applicato a studi gravi, fa domanda di un qualche libro o documento, o codice, questa domanda viene diretta al Ministro, il quale sente il bibliotecario per chiarirsi sulle condizioni della persona e sulla natura dell'opera richiesta, e quando le informazioni sieno favorevoli, si accorda sempre il prestito come si accordava prima, e con quelle maggiori cautele, che sono indicate dal nuovo Regolamento.

**Presidente.** Essendo esaurita questa interpellanza, do la parola al Senatore Scialoja per una domanda che intende fare al signor Ministro degli Affari Esteri.

**Senatore Scialoja.** Signori Senatori; parecchi giornali, ed anche alcuni di quelli che hanno d'ordinario esatte informazioni, hanno annunciato che una grande Potenza nostra vicina abbia fatto o vada facendo movimenti di soldati e concentramenti di forze in contrade poste sui confini d'Italia.

I medesimi giornali annunciano che dalla parte delle sue frontiere del Nord quella medesima Potenza dà certi segni i quali lascerebbero in qualche modo dubitare che non voglia mantenere quella perfetta neutralità, la quale aveva da principio dichiarato di voler serbare rispetto alla formidabile lotta di quelle due grandi nazioni che tengono in ansia l'Europa intera.

Queste notizie cominciano a preoccupare le menti ed a commuovere il pubblico. Desidererei perciò che l'onorevole Signor Ministro degli Esteri avesse la cortesia di manifestare, quand'Egli creda di poterlo fare, se queste notizie siano vere, o almeno se contengano alcuna parte di vero.

Conoscere a tempo la verità è sempre utile, sia per preparare gli spiriti ai grandi eventi, sia per evitare che sieno pervertiti da false preoccupazioni.

**Ministro degli Affari Esteri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro degli Affari Esteri.** Credo di poter dare all'onorevole Senatore Scialoja una risposta che

sia di tal natura da raggiungere lo scopo che egli si proponeva rivolgendomi la sua domanda.

A me risulta, anche per informazioni e dichiarazioni ufficiali, che la voce di movimenti e concentramenti di truppe austriache verso frontiere italiane è assolutamente inesatta.

Le buone relazioni che esistono fra l'Italia e l'Austria e quelle che si vanno stringendo tra le Potenze neutre di Europa, bastano a togliere ogni fondamento di ragione alle notizie alle quali ha fatto allusione l'onorevole Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Sono soddisfatto di questa solenne smentita, che oggi può ritenersi per ufficiale.

**Presidente.** Ora torniamo all'ordine del giorno: Progetto di legge: *Approvazione della Convenzione colla Società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.*

Leggo il testo.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 65.)

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Debbo rivolgere un'interrogazione all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, se cioè da questa Convenzione che stiamo per sanzionare abbia a venire qualche piccolo utile in favore degli azionisti della Società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Io sono richiamato a quest'argomento dalla ricordanza che due volte, mentre il Parlamento sedeva ancora a Torino, ebbi l'onore d'interpellare il Ministro relativamente a questa disgraziata Società.

Non voglio ora entrare in minuti particolari per non occupare troppo a lungo l'attenzione del Senato; ma mi basterà dire che gli azionisti, per quanto riguarda la parte sarda della Società del telegrafo sottomarino, non furono mai speculatori, ma furono onesti cittadini. Li ho veduti io con i miei occhi in una adunanza: vedove, militari in riposo, impiegati in pensione e così via discorrendo, i quali trovando che in origine il Governo aveva guarentito l'interesse del 5 per cento (interesse allora abbastanza notevole) alle azioni della Società del telegrafo sottomarino, colla speranza altresì di un possibile dividendo avevano acquistate delle azioni come tranquillo collocamento dei loro piccoli capitali. Nell'occasione ch'io feci quelle interpellanze (in una delle quali, lo ricordo per lealtà, ebbi a contraddire un uomo a cui sempre conserviamo la più grande venerazione, il Senatore Paleocapa), io feci osservare come, oltre a quella protezione generale che il Governo deve ai suoi concittadini in ogni affare, ci fosse qualche causa di scrupolo, di delicatezza che imponeva al Governo di occuparsi di questa faccenda; in quanto che se nella originaria concessione al signor Brett si erano bene calcolati gli interessi dello Stato, non si era per nulla garantito l'interesse dei cittadini. Infatti, l'aver dato facoltà al signor Brett di cedere la sua concessione ad

una Società senza indicare che questa Società dovesse crearsi nello Stato, e che quindi i suoi Statuti dovessero essere approvati dal Governo, fu la causa di tutte le rovine; poichè il signor Brett creò all'estero la Società, non fece approvare dal Governo gli Statuti, e facendosi arbitro di quella, la condusse in modo che in pochi anni la trasse all'estrema rovina.

Ho fatto queste brevi considerazioni perchè ora desidererei sapere se di questa somma che il Governo pagherà, possa venire un qualche briciolo, una gocciola sola agli azionisti, i quali dal 1865 a questa parte non hanno ricevuto nè un soldo d'interesse nè un'ombra di capitale.

**Presidente.** Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Io credo che alla domanda che rivolge l'onorevole Senatore Lauzi nè il Governo, nè altri potrebbe rispondere ora, perchè nessuno può sapere i risultati della liquidazione che si sta eseguendo della Società fallita.

La Convenzione, che noi abbiamo sottoposta all'approvazione del Senato, è una Convenzione stipulata con una Società fallita; quindi il dire se dall'esito della liquidazione della Società dell'attivo potrà avanzare anche qualche cosa per gli azionisti, non è domanda a cui, ripeto, il Governo possa rispondere. Qui si tratta di ciò che noi dobbiamo pagare ai sindaci del fallimento per chiudere ogni ragione della Società verso il Governo italiano. L'esito della liquidazione io non lo saprei dire, ed anche se avessi qualche dato, crederei di azzardare ripetendolo ora al Senato. Mentre apprezzo le considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Lauzi, acconsento che forse nell'origine di questa concessione sarebbe stato opportuno tener conto degli interessi dei nostri concittadini. Ma senza spingermi a biasimare per nulla ciò che si è fatto allora, e sentendo tutta l'importanza delle considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Lauzi, non posso ora dare a lui una soddisfazione come egli la desidererebbe, e non la posso dare perchè, ripeto, egli stesso comprenderà che nello stato attuale delle cose nessuno può prevedere quale sarà l'esito della liquidazione di una Società fallita.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** La mia interrogazione, ringraziando tuttavia delle spiegazioni date l'onorevole Ministro, originava da questo, che nell'ultima Convenzione che si era fatta e che sventuratamente non fu portata alla discussione del Parlamento, si era preso in considerazione l'interesse degli azionisti...

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Allora la Società non era fallita.

Senatore **Lauzi...** e vi era il patto di dare un piccolo frutto di 2 lire e 50 cent. per ogni azione. Per questo credevo che anche attualmente in qualche modo il Governo se ne fosse preoccupato.

Quando il signor Ministro dice che la convenzione

è fatta puramente e semplicemente coi sindaci del fallimento, senza verun patto, veruna restrizione, veruna condizione che miri all'interesse degli azionisti, non ho altro da dire.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Non vorrei che l'onorevole Senatore credesse che il Governo abbia dimenticato gli azionisti: in un fallimento non si potrebbe tener viva altra rappresentanza che quella dei Sindaci del fallimento medesimo; quindi non è un abbandono degli azionisti, è un subire la necessità delle cose.

Noi adesso rileviamo le proprietà che la Società fallita possedeva: è un acquisto che facciamo e nulla più.

**Presidente.** Domando al Senato se crede che io debba dar lettura di tutta la convenzione.

(Voci. No! No!)

Allora, se nessun altro prende la parola nella discussione generale, passeremo a quella degli articoli. Rileggo l'art. 1.

« È approvata la Convenzione stipulata nel 23 aprile 1869, fra la Direzione Generale dei Telegrafi ed il Sindaco della fallita Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo, per l'acquisto di ogni proprietà sociale esistente nell'isola di Sardegna e per transazione di qualunque vertenza con la Società. »

Chi approva quest'articolo, sorge.

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 80,000 da pagarsi per compensi alla fallita Società nei modi e termini fissati nella Convenzione, e di lire 30,000 per frutti al 5 per cento annuo da corrisponderli alla stessa Società e per spese necessarie a farsi per la Convenzione medesima.

« Verrà quindi iscritta la somma di lire 110,000 sulla parte straordinaria del Bilancio passivo 1870 del Ministero dei Lavori Pubblici, in apposito capitolo, col N. 102, e con la denominazione: *Acquisto delle linee telegrafiche appartenenti alla fallita Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo.* »

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo alla *distribuzione delle acque del Canale Cavour.*

(Legge il testo.)

(Vedi infra e atti del Senato N. 48.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Per la distribuzione delle acque del *Canale Cavour* è data facoltà di aprire nuovi cavi di derivazione, e potranno essere destinati gli stessi corsi d'acqua che sono riferiti nell'articolo 1 della legge 25 maggio 1865, N. 2311. »

Chi approva questo articolo, sorge.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono chiamate in vigore e rimarranno in

osservanza le disposizioni degli articoli 3 e seguenti di detta legge. »

(Approvato.)

Viene ora il progetto di legge per un'aggiunta alla classificazione delle strade nazionali in alcune Province del Regno.

Leggo il testo.

(Vedi infra e atti del Senato N. 61.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa a quella degli articoli.

ARTICOLO 1.

Sono classificate fra le nazionali le Sette strade descritte nel seguente Elenco:

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE STRADE	LIMITE DI CIASCUNA STRADA	PROVINCE E LUOGHI PRINCIPALI ATTRAVERSATI
1	Strada d'Aprica, che avrà il N. 2 bis.	Da Edolo sulla strada nazionale del Tonale, N. 2, all'incontro di quella dello Stelvio, N. 3, a Tresenda.	Brescia, Sondrio, Edolo, Cortenedolo, Aprica, San Giacomo, Tresenda.
2	Strada da Chiavenna alla Svizzera o di Val Pregelgia, che avrà il N. 4 bis.	Da Chiavenna al confine Svizzero presso Castasegna.	Sondrio, Chiavenna, S. Croce, Villa di Chiavenna.
3	Strada da Pinerolo a Fenestrelle, che avrà il N. 8 bis.	Dalla stazione ferroviaria di Pinerolo al forte di Fenestrelle.	Torino, Pinerolo, Abbadia, Perosa, Mentoulles, Fenestrelle.
4	Strada da Reggio (Emilia) a Mantova, che avrà il N. 23 bis.	Dalla porta Montanara della città di Reggio al confine mantovano presso Luzzara.	Reggio d'Emilia, Reggio, Gualtieri, Guastalla, Luzzara.
5	Strada da Arezzo a Fossombrone, che avrà il N. 27 bis.	Dalla stazione ferroviaria d'Arezzo per Urbania e per Urbino a Fossombrone.	Arezzo, Perugia, Pesaro, Arezzo, Borgo San Sepolcro, Bocca Trabaria, Borgo Pace, Mercatello, S. Angelo in Vado, Urbania, Urbino e Fossombrone.
6	Strada di Loreto, che avrà il N. 28 bis.	Dal punto ove ha termine in Loreto la strada nazionale, N. 28, alla stazione omonima della linea Ancona Otranto.	Ancona, Loreto.
7	Strada di S. Marino che avrà il N. 29 bis.	Dalla stazione ferroviaria di Rimini fino al confine di S. Marino.	Rimini.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Mi permetto ricordare al Senato che questo progetto di legge gli è stato un'altra volta presentato: ma non avvenne allora pubblica discussione.

Nel precedente progetto si domandava di classificare fra le nazionali un maggior numero di strade: però il Ministero volle tener conto delle savissime osservazioni contenute nella Relazione molto studiata e molto opportuna dell'Ufficio Centrale, e, fatte nuove verificazioni sulle sue prime proposte, si astenne dal riproporre la classificazione fra le nazionali di alcune strade, la cui

importanza nell'interesse generale non era ben determinata.

Il progetto attuale è appunto limitato a quelle strade, per cui l'Ufficio Centrale già aveva espresso il suo voto favorevole.

Ho voluto fare questa osservazione per attestare l'omaggio reso dal Governo all'opinione autorevole della Commissione del Senato.

**Presidente.** Se nessuno domanda la parola su quest'articolo 1, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Le suddette strade passeranno a carico dell'Amministrazione dello Stato a datare dal 1 luglio 1870, e saranno ad esse applicate le disposizioni degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, restando perciò a carico delle province e dei comuni il pagamento delle opere eseguite prima della consegna, comprese le indennità per occupazioni ed espropriazioni. »

(Approvato.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo di riordinare e pubblicare per Decreto Reale un elenco generale delle strade riconosciute nazionali. »

(Approvato.)

**Presidente.** Viene per ultimo in discussione il progetto di legge per la *rimessione in tempo dei militari di terra e di mare ad invocare i benefici della legge 23 aprile 1865 numero 2247.*

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 62)

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli:

Rileggo l'art. 1:

« Coloro i quali, alla promulgazione della legge 23 aprile 1865, numero 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata, e si trovavano nelle condizioni stabilite dall'art. 1 di essa legge, sono rimessi in tempo per invocarne i benefici, purchè la Commissione creata con Regio Decreto 22 giugno 1865, N. 2375, non siasi già pronunziata negativamente a loro riguardo. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il beneficio della legge 23 aprile 1865, N. 2247, viene esteso a quei militari ed assimilati a grado militare dell'esercito o dell'armata in attualità di servizio, i quali sotto i Governi provvisorii del 1831 soffrirono interruzione per causa politica. »

(Approvato.)

« Art. 3. È stabilito il limite di sei mesi per la presentazione delle domande e dei documenti giustificativi richiesti dall'art. 2 di detta legge, tanto nei casi in essa contemplati, quanto nei casi di cui all'articolo precedente, a cominciare dalla data del R. Decreto di creazione della Commissione che li dovrà esaminare, la quale sarà composta nello stesso modo ed avrà lo stesso mandato, determinati dal successivo art. 4 della legge medesima. »

(Approvato.)

**Presidente.** L'ordine del giorno per domani porta la votazione a squittinio segreto di tutte le leggi approvate oggi. Verranno quindi in discussione altri progetti di legge rimasti da discutere; e fra questi anche quelli che riguardano trattati colle repubbliche Americane, sebbene le Relazioni non possano essere distribuite che domani mattina.

La Relazione sul progetto di legge sulle convenzioni ferroviarie non è ancora in pronto; ma probabilmente potrà essere messo in discussione sabato venturo.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).